



Lettera aperta al Ministro della Giustizia

La Repubblica Federale Tedesca cerca di tenere sotto il suo controllo anche la Giustizia minorile italiana ?

Ill.mo On. Ministro della Giustizia Angelino Alfano,

Ci stiamo occupando del caso della Dott.ssa Marinella Colombo. Quest'ultima ci ha messo al corrente dei procedimenti SCANDALOSI usati dalle autorità tedesche nei suoi confronti. Detti procedimenti iniqui, unilaterali, spesso segreti vengono regolarmente messi in atto nei confronti di tutti i genitori di nazionalità straniera residenti in Germania. Tutto ciò è inequivocabilmente confermato dal "working document"¹ della Commissione Petizioni del Parlamento Europeo, pubblicato il 22 dicembre 2008.

La Signora Colombo è cittadina italiana. Risiede in Germania, si separa dal marito tedesco ed ottiene, con sentenza del tribunale *tedesco*, la collocazione presso di sé dei due figli nati dal matrimonio. Per motivi di lavoro intende tornare nella città natale, Milano, e pertanto si rivolge al Tribunale di Monaco di Baviera per regolamentare il diritto di visita del padre.

Una storia simile è assolutamente banale per qualsiasi giurisdizione europea. Diventa invece un incubo organizzato nel momento in cui è trattata dal sistema di giurisdizione familiare tedesco².

Il Governo della Repubblica Federale ha organizzato il suo apparato, il suo personale e tutta l'amministrazione ad esso collegata per rispondere ad un solo obiettivo: preparare e controllare la decisione del giudice dei minori, con lo scopo di garantire – oggi e domani – che nessun bambino lasci mai ed in nessun caso il territorio tedesco.

Tutti i mezzi, anche i più disonesti, sono buoni per raggiungere questo fine³ :

- Decisioni unilaterali e segrete, rese con provvedimenti provvisori, mancata notifica al genitore non-tedesco, mancanza di protocolli verbali delle udienze⁴,
- Ritiro dell'autorità parentale in favore dell'amministrazione tedesca⁵, prima ancora che il procedimento per il divorzio ed i diritti parentali abbia avuto inizio,
- Moltiplicarsi dei procedimenti, delle persone direttamente coinvolte e delle giurisdizioni (civile e penale), sfinimento giudiziario,

¹ Qualche estratto : [...] le procedure usate dallo Jugendamt [...] sono discriminanti nei confronti del coniuge non-tedesco [...] rendono difficili e persino impossibili i contatti di detto coniuge con suo figlio [...] sarebbe davvero scorretto non voler riconoscere [...] l'enorme numero di abusi dei diritti dei genitori, i quali contestano il regime dello Jugendamt [...] a causa dell'etnia, della nazionalità o della lingua [...] nella quasi totalità dei casi denunciati alla Commissione delle Petizioni. ([PE418.136v01-00 disponibile sul sito del Parlamento Europeo](#))

² Si parla qui di un sistema amministrativo composto principalmente dallo [Jugendamt e dal Tribunale](#).

³ Il CEED è in grado di fornire all'On. Ministro le prove scritte di ogni punto qui elencato, così come già avvenuto dinanzi al [Parlamento Europeo](#).

⁴ il protocollo verbale dell'udienza contiene informazioni di importanza fondamentale, che non appaiono nella sentenza, ma di cui si servono le amministrazioni tedesche nei confronti del genitore non-tedesco.

⁵ E' il ruolo del *Verfahrenspfleger*, generalmente un avvocato del foro locale.

- Falsificazione di documenti e di traduzioni, produzione di doppioni con contenuti diversi⁶,
- Minacce, ricatti⁷ e criminalizzazione del genitore non-tedesco⁸, condanne penali “*a titolo preventivo*”, senza previa audizione, senza notifica, emissione di mandati di arresto internazionali negli affari civili⁹, senza ragioni obiettive, sulla base di provvedimenti provvisori unilaterali,
- Collaborazione dell’avvocato tedesco con le autorità locali¹⁰, difesa solo formale del genitore straniero¹¹, concorso unilaterale dei funzionari ufficiali a vantaggio dell’interesse tedesco, impossibilità del cliente straniero di rifiutare un avvocato¹²,
- Decisioni emesse sulla base di supposizioni non fondate anziché sui fatti, invenzione di motivazioni fallaci, fantasiose e ridicole per creare dei fatti compiuti che però non saranno più messi in discussione, menzogne amministrative,
- Utilizzo di termini che si prestano a creare confusione volontaria¹³, per ingannare le autorità straniere ed abusare della loro buona fede¹⁴

In Germania, un bambino è proprietà dello Stato tedesco¹⁵. Un giudice non può sentenziare¹⁶ senza il controllo preventivo di una istituzione politica locale e xenofoba : lo JUGENDAMT. Questa istituzione autoritaria e plenipotenziaria è il vero giudice dietro le quinte¹⁷. Insieme ai suoi numerosi ausiliari è al servizio dell’interesse tedesco¹⁸. Tutte le sue azioni sono finalizzate ad allontanare i bambini bi-nazionali dal genitore, dalla famiglia e dalla cultura non-tedesca ed a trattenerli in Germania, obbligando poi il genitore straniero a pagare gli alimenti per dei figli che non rivedrà mai più. Il Suo collega di Governo, l’On. Franco Frattini¹⁹, ora Ministro degli Esteri, che si è già confrontato con queste pratiche giudiziarie inaccettabili nel cuore dell’Unione Europea, potrà confermarLe che non si tratta di casi isolati, ma la regola applicata *de jure* nella Germania moderna.

⁶ Una sentenza identica in ogni punto (No dell’incarto, data, giudice ...) può esistere con [due contenuti diversi](#).

⁷ Il ricatto facente leva sull’amore del genitore è praticato in continuazione dalle autorità. Se un genitore -perfettamente innocente – rifiuta di « cooperare » con lo JUGENDAMT, rifiuta cioè di obbedire all’ordine tedesco di mettere la sua vita privata sotto il controllo autoritario di questa istituzione, viene minacciato con la perdita dei suoi diritti di visita o dell’autorità parentale.

⁸ Anche se questo sembra inconcepibile, succede spesso che un genitore straniero – anche se ancora sposato – che non si pieghi alle umiliazioni tedesche sia condannato dal giudice per gli affari di famiglia, senza essere ascoltato, ad una pena che arriva fino a 250.000 Euro di pena pecuniaria o a sei mesi di prigione, se recidivo, per il semplice motivo di aver salutato i suoi figli per strada o suonato alla porta del coniuge tedesco. Questa condanna, che ha lo scopo di criminalizzare deliberatamente il genitore straniero, è sempre pronta (per il tempo necessario a germanizzare i bambini), ma non è mai oggetto di delibera pubblica, la magistratura tedesca rifiuta infatti di aprire la procedura.

⁹ Negli affari civili relativi alla Convenzione dell’Aja o di Bruxelles II bis, le autorità tedesche utilizzano il mandato di arresto internazionale per obbligare le autorità straniere ad estradare – sulla base di menzogne – i loro concittadini nella giurisdizione tedesca, laddove nessun giurista straniero potrà mai verificare l’iniquità dei procedimenti tedeschi ed ancora meno il tipo di interventi esterni (Jugendamt, ecc ...)

¹⁰ Secondo l’art. 1BRAO (codice degli avvocati tedeschi) un avvocato tedesco è tenuto a cooperare con l’amministrazione giuridica. Contrariamente ai suoi omologhi stranieri, non si impegna a difendere i valori morali universali, ma a difendere l’ordine costituzionale l’interesse tedesco (*‘die verfassungsmäßige Ordnung’*, art. 12a BRAO).

¹¹ Nelle sale d’udienza, durante i procedimenti a porte chiuse, gli avvocati tedeschi si rifugiano nel mutismo. Non difendono il loro cliente. Al contrario tentano spesso di impedirgli di parlare.

¹² Anche se il cliente e l’avvocato fanno sapere ufficialmente al tribunale che non sono più legati l’uno all’altro, le autorità tedesche continuano a considerare questo avvocato come rappresentante legale del genitore straniero. In questo modo le decisioni di provvedimenti provvisori unilaterali, sempre sfavorevoli al genitore straniero, vengono confermate nel procedimento definitivo, senza che quest’ultimo abbia goduto di una difesa effettiva.

¹³ Mentre le giurisdizioni del mondo intero utilizzano tre termini distinti : 1- autorità parentale/potestà genitoriale (congiunta o esclusiva), 2- diritto di custodia (alternato o no) e 3- diritto di visita, i Tedeschi parlano di “custodia congiunta” (in realtà impossibile, se i genitori non vivono insieme !) e di “diritto di determinazione della residenza”, nozioni sconosciute alle autorità straniere e finalizzate a creare deliberatamente confusione.

¹⁴ In mancanza di motivazioni oggettive, le autorità tedesche prendono a pretesto il fatto che la polizia di un altro stato ha dovuto intervenire nei confronti del genitore straniero, per ritirargli DEFINITIVAMENTE la potestà genitoriale.

¹⁵ Anche se entrambi i genitori sono di nazionalità straniera, conformemente all’articolo 6.2 GG (GrundGesetz : Costituzione provvisoria), ogni bambino viene lasciato in custodia ai suoi genitori soltanto finché questi ultimi agiscono in conformità con l’ordine politico locale e nell’interesse tedesco.

¹⁶ Ogni decisione relativa all’autorità parentale/potestà genitoriale o al diritto di custodia è sottomessa al giudizio preventivo dello JUGENDAMT, secondo i§ 49 FGG, § 1, § 50, § 55 SGB Buch VIII.

¹⁷ Ciò che descrive con precisione Danilo Taino nel [Corriere della Sera del 22 dicembre 2008](#)

¹⁸ In virtù del principio: «*il Diritto è tutto ciò che serve il popolo tedesco, l’ingiustizia tutto ciò che gli nuoce.* »

¹⁹ On. Franco Frattini, ex Vice Presidente Commissione Europea e Commissario responsabile per il portafoglio Giustizia, Libertà e Sicurezza dal 22.11.2004 al 7.05.2008.

Così anche nel caso della Sig.ra Colombo. Nel momento in cui quest'ultima comunica la sua intenzione di rientrare in Italia, si vede confrontata ad un gruppo di pseudo-esperti estremamente organizzato e sconosciuto a qualsiasi altra giurisdizione europea, il cui unico obiettivo è preservare e difendere l'interesse tedesco: lo Jugendamt, il Verfahrenspfleger, l'Umgangspfleger, psicologi, ecc...²⁰

Quando la Sig.ra Colombo capisce che ben presto anche lei, come ogni altro genitore straniero, non otterrà mai giustizia di fronte a tale sistema, decide di tornare in Italia. Non intende affatto sottrarre i bambini a suo marito, come affermano certi funzionari non informati dei fatti, ma fuggire a giusto titolo un sistema amministrativo iniquo, la cui unica finalità è costringere madre e figli a risiedere in Germania.

Che i Tedeschi abbiano organizzato il loro apparato giudiziario per impossessarsi dei bambini altrui con apparente legalità, non meraviglia più nessuno. Sarebbe estremamente ingenuo pensare che pochi decenni abbiano potuto modificare profondamente il comportamento di un intero popolo e dei suoi giuristi.

Ma che dei giuristi italiani possano continuare a seguire gli ordini di Berlino sarebbe scioccante. Ed è quello che sembra invece succedere nel caso della Sig.ra Colombo, che peraltro non è affatto l'unico caso a conoscenza del CEED.

Poiché la Sig.ra Colombo ed i suoi figli sono fuggiti dal regime²¹ dello JUGENDAMT per rientrare in Italia, la signora viene arrestata dalle autorità italiane su richiesta di quelle tedesche, incarcerata e poi rilasciata con obbligo di firma. Tutto ciò trascurando che i bambini vivono con la sola mamma da ormai quasi due anni e la Sig.ra Colombo è detentrica dell'autorità parentale e del diritto di custodia sui suoi figli. Questo è incontestabile e confermato dalla sentenza del Tribunale di Monaco di Baviera e da numerosi altri documenti.

Ill.mo Sig. Ministro, se le autorità italiane avessero verificato alcuni punti essenziali degli atti, come avrebbero dovuto fare in virtù del Trattato di Schengen²², avrebbero respinto le richieste delle autorità tedesche di estradare la Sig.ra Colombo e rimpatriare i suoi figli in Germania. Non solo, avrebbero chiesto spiegazioni al Governo tedesco circa la sua singolare percezione del Diritto familiare e dell'equità;

Ill.mo Sig. Ministro, alcuni punti fondamentali degli atti relativi alla Sig.ra Colombo, necessitano di urgente verifica :

1. Perché l'autorità SIRENE, la Magistratura di Milano e l'Autorità Centrale a Roma si accontentano della traduzione menzognera e non giurata nella quale i Tedeschi omettono deliberatamente di menzionare che la Dott.ssa Colombo è pienamente detentrica dei Diritti di Custodia sui suoi figli²³
2. Perché le autorità italiane intraprendono misure coercitive in campo penale, – e quindi dalle pesanti conseguenze – nei confronti dei propri concittadini, senza verificare preventivamente la qualità unilaterale e/o provvisoria delle decisioni tedesche in materie civili.
3. Sulla base di quale sentenza definitiva e con quale obiettivo i giuristi tedeschi spiccano – in segreto –, il 24 agosto 2008, un mandato di arresto internazionale²⁴ a titolo « preventivo » a carico della Sig.ra Colombo, senza pertanto procedere al suo arresto il 2 settembre, quando quest'ultima compare avanti il Tribunale di Monaco di Baviera, il quale le conferma ancora una volta di essere detentrica del diritto di custodia e che i bambini devono continuare a vivere con lei.

²⁰ La finalità di questi pseudo-esperti non è soltanto di guadagnare tempo, ma di fornire argomenti di natura pseudo-medica, argomenti ai quali non ci si può opporre se non con l'intervento di altri « esperti » tedeschi.

²¹ Questo termine è tratto dal documento di lavoro del Parlamento Europeo. Ved. nota 1.

²² Convenzione di applicazione del [Traité de Schengen](#), Chapitre II, article 95 al. 6 : 'Les Parties Contractantes requises exécutent la conduite à tenir demandée par le signalement en conformité avec les Conventions d'extradition en vigueur et le droit national'. Il Diritto italiano prevede davvero che si proceda all'arresto di un genitore italiano, detentore di autorità parentale e diritto di custodia sui suoi figli, solo perché essi si trovano sul territorio italiano ?

²³ Ved. [Traduzione](#) inviata dalle Autorità tedesche a quelle Italiane e la traduzione giurata.

²⁴ Mandato di arresto europeo per conto di [AG estera n. DP8284024809200001](#).

4. Come può il Tribunale tedesco garantire l'equità delle sue decisioni giudiziarie, mentre rifiuta la presenza all'udienza del rappresentante consolare della Repubblica Italiana²⁵, ma autorizza invece la presenza dello JUGENDAMT, rappresentante politico dello Stato tedesco e parte direttamente coinvolta.

Ill.mo Sig. Ministro, è certo che se i bambini Colombo ritorneranno nella giurisdizione tedesca, lo Jugendamt ed i giuristi tedeschi utilizzeranno il « loro » Diritto e la « loro » giustizia per allontanare la Sig.ra Colombo dai suoi figli e per impedire loro, prima o poi, ogni contatto con la cultura italiana.

Il Tribunale vorrà dunque dire in che misura garantirà i diritti universali dei suoi concittadini in quel paese, anche alla luce di altri casi, conosciuti dalla Dott.ssa Valeria Procaccini, Magistrato incaricato presso l'Autorità Centrale, Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile²⁶.

Relativamente alla qualità dei documenti presentati, al modo in cui si sono tenuti i procedimenti in Germania, alla strumentalizzazione della Giustizia familiare tedesca a fini politici²⁷, relativamente alle gravissime e ripetute violazioni del Diritto Internazionale, delle distorsioni dei principi democratici perpetrati in piena conoscenza di causa dai giuristi tedeschi²⁸, dissimulati in modo autoritario alla comunità internazionale, relativamente ai dibattiti in programma al Parlamento Europeo ed all'ONU²⁹, ci auguriamo vogliate richiedere ai Vostri servizi, Ill.mo Sig. Ministro, un rapporto dettagliato del caso Colombo.

Se le affermazioni del CEED si riveleranno corrispondenti ai fatti, allora la richiesta di estradizione della Sig.ra Colombo non avrebbe più alcun motivo di esistere. Quest'ultima è stata arrestata ed imprigionata sulla base di documenti menzogneri, falsificati e non verificati.

In questo caso, né la procedura penale in corso in Italia, né l'obbligo di firma a cui la signora è ancora sottoposta, avrebbero motivo di sussistere; dovrebbero essere immediatamente annullati.

Vi preghiamo di voler richiedere ai Vostri servizi non solo la produzione del primo mandato di arresto, ma anche la copia completa del dossier dello JUGENDAMT – che è giudice e parte interessata – prima di procedere ad riesamine della domanda di rientro dei minori conformemente alle Convenzioni dell'Aja ed al Regolamento Europeo 2201/2003.³⁰

Il CEED prega infine il Governo italiano di volersi associare ai suoi omologhi francesi, polacchi, spagnoli ed inglesi, già informati delle pratiche tedesche³¹, per richiedere l'impegno della Commissione europea in un procedimento contro la Repubblica Federale Tedesca avanti la Corte del Lussemburgo.

Olivier Karrer
CEED Paris, gennaio 2009

Dr Massimo Casalegno
CEED Suisse, gennaio 2009

Copia : On.le Jacques BARROT, Commissario Europeo Commissario responsabile per il portafoglio Giustizia, Libertà e Sicurezza, Bruxelles
On.le Morten Kjærum, Director of the European Union Agency for Fundamental Rights, Vienna
On.le Marcin LIBICKI, Presidente della Commissione delle Petizioni, Parlamento Europeo, Bruxelles
On.le Dott. Giacomo Caliendo, Sottosegretario Ministero Grazia e Giustizia
On.le Avv. Dott. Michele Saponara – Consiglio Superiore della Magistratura
Avv. Dott. Giuseppe Ezio CUSUMANO, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano

²⁵ In conformità al suo giuramento di difendere l'interesse tedesco, l'avvocato della Sig.ra Colombo, Sig.ra Friedl, ha tentato di dissuadere il Console Aggiunto Dott. Dal Degan di partecipare alle udienze !

²⁶ Ved. le richieste formulate dalla Dott.ssa Procaccini, per esempio negli atti del Sig. Antonio Orlando.

²⁷ La finalità è quella di colmare l'abisso demografico.

²⁸ La giurisdizione familiare tedesca ed il suo controllo politico sono stati ripetutamente condannati dalla Corte Europea dei [Diritti dell'Uomo](#), senza che questo abbia peraltro prodotto l'attesa reazione del Governo in questione.

²⁹ Lo « Jugendamt » sarà oggetto di una seduta avanti il [Commissario per i Diritti dell'Uomo dell'ONU](#) nel febbraio 2009.

³⁰ Detta anche Convenzione di Bruxelles II bis

³¹ Ved. interrogazioni al Governo francese dei senatori [Garriaud-Maylam](#) e [Young](#) su questo tema.